

Copia

Studio Legale avv. Raffaele Maria Sparano

Belvedere M.mo via G. Fortunato n.86

Tel. - Fax 0985/84222

N. 94/B/002-64 C
N. 103/00 - D.E
N. 148/120000

CCPOSTE

GIUDICE DI PACE

COMUNE DI BELVEDERE M.MO	
Provincia di Cosenza	
20 SET 2013	
Prof. N°	15010

Ricorso per decreto ingiuntivo.

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo

Presidente p.t. con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60,

elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo presso lo

studio dell' avv. Raffaele Maria Sparano che la rappresenta e

difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone

quanto segue.

Premesso

- Che in data 23.12.2008 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva

Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num.

287/2008 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale

Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti

differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al

prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e

cartone, multimateriale (plastica, vetro, lattine), matreiale

organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e

commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone:

centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio

Abate, Castromurro a decorrere dal 01.06.2008 al 31.12.2008

per un compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunziare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi

L'avv. Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso il suo studio sito in Belvedere M.mo, via G. Fortunato n.86

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

Addi 20.02.09

SOCIALITY 3000
 Cooperativa Sociale a r.l.
 Sede Leg. Corso Europa, 60
 Belvedere Marittimo (Cs)
 Partita IVA: 02874400787

[Signature]

[Signature]

corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;

che il comune di Belvedere M.mo provvedeva a versare il solo corrispettivo relativo al mese di giugno 2008 omettendo il pagamento delle successive mensilità;

che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese di luglio 2008, la somma di € 3.650 iva compresa;

che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;


che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;



Belvedere Marittimo li 20.02.2009

(avv. Raffaele Maria Sparano)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaele Maria Sparano', written over the typed name.

14/8/2010
10/3/2010
14/8/2010



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;
Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;
Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;
Visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.;

INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco pro-tempore, -
di pagare , entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica del presente
decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al
ricorso, oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo,
nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in
complessivi euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per
diritti, euro 145,00= per onorario, IVA e CPA come per legge.

*Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione
entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che
durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.*

In mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Belvedere Marittimo, li 02.07.2010

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Alfonso Del Re



Stampa: CANCELLIERE C1

0 1 07 171741 783 5
MDFAJ001
00007880
07/08/2010 11:35:56
13461C2A5B4F4D5
0001-00010
10ENTIFICATIVO : 01971717417835



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Genzia
SETTE/03
€7,08
MARCA DA BOLLO



Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

Cap. 87021 - Via Veticello n. 64 - Tel e fax 0985-849145- C.F. 92006630781

IL CANCELLIERE B3

VISTI gli atti d'ufficio,



DEL

UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI BELVEDERE MARITTIMO

IL G. d. P. DI BELVEDERE M.MO, DR. A. DEL RE con SEN. N. 840/2012 DEL
12/9/2012, DEP. 29/09/2012, HA COSÌ DECISO:
PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.700/A/2010
R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del
Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del
suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo
n.103/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 2.07.2010 e condanna parte
opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del
suo l.r.p.t. della somma di €.3.650,00 oltre interessi dalla data della maturazione del diritto
fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidandole
in €.570,00 di cui €.265,00 per diritti ed €.305,00 per onorari, oltre accessori come per
legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre alle spese già liquidate per

il procedimento monitorio (€.577,00)

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/9/12

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE F4

Giuseppe NEVIGATO



Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re

IL CANCELLIERE F4

Giuseppe NEVIGATO

BELVEDERE MARITTIMO 29/9/2012.

IL CANCELLIERE F4

Giuseppe NEVIGATO



UFFICIO GIUDICÉ DI PAOLA
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli UFFICII Giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque voglia notificare a esenzione d'impedimento, al Pubblico Ministero di qualsiasi competenza o a tutti gli UFFICII di forza pubblica di concordarsi con lo stesso, per la legge, nei casi e quando il provvedimento è previsto dalla legge medesima.

PRIMA REGISTRAZIONE

08 AGO 2013

BELVEDERE MARITTIMO.

CANCELLIERE F. (Giuseppe NEVIGATO)

COSTA AUTENTICA
08 AGO 2013
CANCELLIERE F.

CANCELLIERE F. (Giuseppe NEVIGATO)

UNEP TRIBUNALE DI PAOLA

Io Sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso il tribunale di Paola
Certifico di aver notificato copia dell'atto che precede a:

in _____ alla Via _____

Mediante consegna a mani di _____

A mezzo posta con racc. AG/AR spedita da Paola oggi _____

L'Ufficiale Giudiziario

COMUNE DI BELVEDERE M.M., in fine del viale p.t.,
VIA MAGGIORANZA M. LOMI, 1 81061 BELVEDERE M.M. (CA)
e via di Giulio Vichi con

Sh 20/08/2013

TRIBUNALE DI PAOLA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Giuseppe Nevigato

*Decreto Seg. 2012
costa imp. 1*



GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 700/A/2010 R.G.A.C.
N. 840/2012 SENT.
N. 2350/12 CRON.
N. _____ R.B.P.

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re, nella causa iscritta al n.700/A/2010 R.G.A.C., avente ad oggetto **opposizione a decreto ingiuntivo**, ha emesso, dopo l'udienza dell'11.07.2012, la seguente

SENTENZA

Tra

COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in pers. del Sindaco p.t. Ing. E. Granata, rappr. e difeso dall'Avv. U. Massimilla, giusto mandato in atti

11/7/2012

- opponente -

31/7/2012 NOT

CONTRO

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, in pers. del suo l.r.p.t. Carrozzino Carmelina, con l'Avv. R. M. Sparano

12/9/2012

29/9/2012

Conclusioni

Per l'opponente: come da atto introduttivo e note depositate;
per l'opposta: come da atto costitutivo e note depositate.

- opposta -	
COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Caserta	
19 APR 2013	
5744	
Prot. N°	

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato in data 20.10.2010, parte opponente conveniva in giudizio la sig.ra Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t. innanzi al G.d.P. di Belvedere M.mo, per richiedere la revoca del decreto ingiuntivo n.103/010, per difetto di procura alle liti relativamente al ricorso, nonché per inesistenza del credito posto a base dello stesso a causa della asserita inesistenza di una valida volontà contrattuale dell'Ente, per mancanza di forma ad substantiam dell'atto negoziale, ed ottenere la condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva la sig.ra Cooperativa Sociale Sociality 3000, la quale insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, interponendo una serie di contestazioni tra le quali: 1) in via pregiudiziale, la necessità di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la contestazione di parte opponente sulla competenza del Sindaco ad emettere Ordinanza contingibile e urgente, e sulla opportunità del provvedimento; 2) in via preliminare, la necessità della riunione di più procedimenti vertenti sul medesimo petitem

innanzi a codesta A.G.; 3) sempre in via preliminare, disposta la riunione e verificata la propria incompetenza per valore determinata dal superamento dei limiti ex art.7 c.p.c., declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Civile di Paola – Sez. distaccata di Scalea; 4) nel merito, rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, e conferma del decreto opposto.

La causa veniva trattata in prima udienza in data 12.01.2011 nell'ambito della quale il Giudice si riservava onde decidere sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari, concedendo termine di 60 giorni per il deposito di note illustrative, ed, a scioglimento della riserva, questo Giudicante rigettava la richiesta di riunione dei procedimenti avanzata da parte opposta, e ritenuto di dover decidere le altre questioni unitamente al merito, rinviava per il prosieguo all'udienza del 18.05.2011.

L'udienza del 27.06.2011 era caratterizzata dal deposito di note istruttorie, e dall'ammissione, dopo il contraddittorio, della prova per testi come da ordinanza emessa in udienza, la quale però non veniva espletata in quanto alla successiva udienza del 20.07.2011, su richiesta delle parti il Giudice autorizzava l'acquisizione delle dichiarazioni già rese dai testi citati, di cui al giudizio n.701/2010, i quali erano già stati sentiti sulle medesime circostanze nell'ambito del predetto giudizio.

Infine, all'udienza dell'11.07.2011 il Giudice si pronunciava sulla richiesta sospensiva di parte opponente, sospendendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e all'esito della precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione concedendo il termine di venti giorni per il deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'opponente deve essere rigettata totalmente per come si rileva dalla documentazione prodotta in atti e per l'effetto dell'attività istruttoria, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in tutto.

In primo luogo, preme sottolineare che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.649 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2012, in quanto non si ravvisavano in realtà i presupposti per la sua concessione, atteso che il titolo del credito non era ricompreso tra quelli indicati e previsti dall'art.642 comma 2 c.p.c..

Passando ad esaminare l'eccezione pregiudiziale relativa ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata da parte opposta, la stessa si appalesa priva di fondamento e va disattesa.

L'opposta infatti aveva fondato la predetta eccezione sul presupposto che parte opponente aveva contestato la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire

l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, ed i contenuti del titolo di carattere amministrativo, che aveva dato luogo al credito da cui è poi scaturito il decreto opposto: in effetti invece, la giurisdizione del caso che ci occupa appartiene al giudice ordinario.

Oggetto del giudizio infatti non può certamente essere l'ordinanza contingibile ed urgente che ovviamente non potrebbe essere posta al vaglio del giudice ordinario; difatti *“ al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo”*, per il semplice fatto che la natura di tale atto amministrativo non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio: il decreto opposto era stato richiesto al fine di consentire la riscossione del credito vantato da un soggetto privato nei confronti della P.A., quindi il giudice in tale sede è chiamato solo a stabilire se il predetto soggetto privato ha o meno il diritto alla soddisfazione del proprio credito, e più in particolare, il credito derivante da una raccolta porta a porta dei rifiuti, a seguito della quale veniva emesso documento fiscale, prestazione che trovava la sua fonte contrattuale nell'ordinanza di carattere amministrativo.

Orbene, preso atto che per il giudice ordinario l'ordinanza di che trattasi è valida e definitiva perché non impugnata nei termini presso le sedi opportune, la fattispecie integra in effetti un'ordinaria pretesa creditoria sulla quale il giudice adito è stato chiamato a pronunciarsi (Cass. Civ. S.S.U.U. ordinanza del 10.07.2006 n.15611).

Pertanto, tutte le censure interposte da parte opponente circa la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, e circa i contenuti del titolo, non possono certamente essere trattate in tale sede, ma sarebbero dovute essere oggetto di eventuale opposizione nei termini dinanzi al giudice amministrativo.

Per quanto concerne l'eccezione di nullità del decreto per impossibilità di identificare la parte ricorrente-legale rappresentante che aveva conferito la procura alle liti, sollevata dal Comune opponente, la stessa si rivela altresì infondata.

Sul punto infatti si è pronunciata la Suprema Corte in una sentenza delle Sezioni Unite, intervenendo a dissipare i dubbi derivanti da precedenti pronunce contrastanti, stabilendo che *“l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa”* (Cass. Civ. S.S.U.U. sent. n.4819 del 7.03.2005).

Ma nel caso de quo, l'identità del legale rappresentante conferente mandato alle liti è facilmente ricavabile dagli atti allegati al fascicolo del giudizio monitorio in maniera decisamente inequivocabile, e peraltro anche nell'ordinanza contingibile ed urgente – atto amministrativo pubblico - si legge apertis verbis che il Presidente nonché legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000 è la sig.ra Carmelina Carrozzino (vedi atti di causa) la quale in suddetta qualità sottoscriveva e autenticava la fattura acclusa a corredo del fascicolo del giudizio monitorio.

Nel merito, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso in forza del titolo consistente nella fattura n.37/09 rilasciata dalla Società Cooperativa opposta.

Ciò premesso occorre rilevare che *“la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto ma costituisce al più mero indizio”* (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 20.05.2004 n.9593; Cass. Civ. Sez. II 28.04.2004 n.8126; Cass. Civ. Sez. II 20.09.1999 n.10160).

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III, 3.07.1998 n.6502).
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la fattura in sé, non sembra essere stata oggetto di contestazione, ma anche a volerla considerare alla stregua di elemento indiziario della sussistenza della prestazione e del credito, l'istruzione probatoria svolta ha comunque fornito ulteriori elementi che fanno propendere senza ombra di dubbio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti dalle testimonianze acquisite con ordinanza del 20.07.2011, dal procedimento n.701/2010 R.G.A.C. pendente altresì presso questo Organo Giudiziario, è emerso che i testi avevano concordemente confermato che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti: *“...i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti”* (cfr. prova testimoniale del sig. Impieri Agatino); anche il sig. Pietro Nocito ha confermato che: *“..la raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un*

furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta"; inoltre era stato escusso in qualità di teste, anche il dipendente comunale sig. Ragone Fabio il quale aveva riferito che "... sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa"; infine, anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, escusso, oltre a confermare la relazione di servizio già allegata agli atti del fascicolo monitorio, aveva confermato tutte le circostanze indicate dalla Società opposta nei propri capitoli di prova.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, avendo parte opposta fornito la prova dell'esecuzione della prestazione, e non avendo parte opponente fornito la prova di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa creditoria, questo Giudicante ritiene di dover rigettare l'opposizione e per i relativi e consequenziali effetti di dover confermare la piena efficacia del provvedimento monitorio opposto, con conseguente condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.700/A/2010 R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo n.103/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 2.07.2010 e condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di €3.650,00 oltre interessi dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidandole in €570,00 di cui €265,00 per diritti ed €305,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€577,00)

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/9/10

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE F4

Giuseppe M. V. G. A. O. S.

Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re

IL CANCELLIERE F4

Giuseppe M. V. G. A. O. S.

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

BELVEDERE MARITTIMO.

15/4/2013
F40

IL CANCELLIERE F4
(Giuseppe NEVIGATO)



COPIA AUTENTICA

Belvedere M. Mar. N. 15/4/10B

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE F4
(Giuseppe NEVIGATO)



IN PAOLA
AD. DIE

Fanno.....
Archiv.....
Io sottoscritto.....
No. no.
Il Sig.
Medio.....

COTUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, in persona DEL SINDACO P. A.
VIA MARQUIO RE HISTORVI, 2
87021 - BELVEDERE MARITTIMO

CS

17 APR 2013
L'UFFICIALE CANCELLIERE
Giuseppe NEVIGATO

Obermann SpA
Costa MAR.



COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
19 APR 2013
6703
Prof. N°

N. 710/A/2010 RUA
N. 845/2012 SENT.
N. 2355/012 CROM.
N. _____ REP.

GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, dr. Alfonso Del Re, nella causa iscritta al n. 710/2010 R.G.A.C., avente ad oggetto **opposizione a decreto ingiuntivo** n. 92/2010, ha emesso, dopo l'udienza del 11.07.2012, la seguente

SENTENZA

Tra

COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in pers. del Sindaco p.t. Ing. E. Granata, rappr. e difeso dall'Avv. U. Massimilla, giusto mandato in atti

- opponente -

CONTRO

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, in pers. del suo l.r.p.t. Carrozzino Carmelina, con l'Avv. [R. M. Sparano] e [E. ROGANI]

- opposta -

11/7/2012
31/07/2012
12/09/2012
29/09/2012

Conclusioni

Per l'opponente Comune di Belvedere M.mo:

a) in via preliminare richiesta sospensiva dell'esecutività del decreto opposto; b) revoca del decreto ingiuntivo n. 93/010, per difetto di procura alle liti relativamente al ricorso, c) revoca per inesistenza del credito posto a base dello stesso a causa della asserita inesistenza di una valida volontà contrattuale dell'Ente, per mancanza di forma ad substantiam dell'atto negoziale, d) comunque, nel merito, per inadempimento nelle modalità di attuazione della raccolta Porta a Porta da parte della Società Cooperativa opposta.

Per la Cooperativa Sociale Sociality 3000:

a) in via pregiudiziale la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice adito, stante la contestazione di parte opponente sulla competenza del Sindaco ad emettere Ordinanza contingibile e urgente, e sulla opportunità del provvedimento; b) in via preliminare, la necessità della riunione di più procedimenti vertenti sul medesimo petitum innanzi a codesta A.G.; c) sempre in via preliminare, disposta la riunione e verificata la propria incompetenza per valore determinata dal superamento dei limiti ex art.7 c.p.c., declaratoria di incompetenza in favore del Tribunale Civile di Paola - Sez.

distaccata di Scalca; d) nel merito, rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, e conferma del decreto opposto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si precisa che la presente sentenza è redatta ai sensi della nuova formulazione dell'art. 132 c. p.c., per come modificato dalla legge n. 69 del 2009.

La domanda dell'opponente deve essere rigettata totalmente per come si rileva dalla documentazione prodotta in atti e per l'effetto dell'attività istruttoria, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato in tutto.

In primo luogo, preme sottolineare che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto era stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c., all'udienza dell'11.07.2012, in quanto non si ravvisavano in realtà i presupposti per la sua concessione, atteso che il titolo del credito non era ricompreso tra quelli indicati e previsti dall'art. 642 comma 2 c.p.c..

Passando ad esaminare l'eccezione pregiudiziale relativa ad un presunto difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata da parte opposta, la stessa si appalesa priva di fondamento e va disattesa.

L'opposta infatti aveva fondato la predetta eccezione sul presupposto che parte opponente aveva contestato la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, ed i contenuti del titolo di carattere amministrativo, che aveva dato luogo al credito da cui è poi scaturito il decreto opposto: in effetti invece, la giurisdizione del caso che ci occupa appartiene al giudice ordinario.

Oggetto del giudizio infatti non può certamente essere l'ordinanza contingibile ed urgente che ovviamente non potrebbe essere posta al vaglio del giudice ordinario; difatti " *al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo*", per il semplice fatto che la natura di tale atto amministrativo non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio: il decreto opposto era stato richiesto al fine di consentire la riscossione del credito vantato da un soggetto privato nei confronti della P.A., quindi il giudice in tale sede è chiamato solo a stabilire se il predetto soggetto privato ha o meno il diritto alla soddisfazione del proprio credito, e più in particolare, il credito derivante da una raccolta porta a porta dei rifiuti, a seguito della quale veniva emesso documento fiscale, prestazione che trovava la sua fonte contrattuale nell'ordinanza di carattere amministrativo.



Orbene, preso atto che per il giudice ordinario l'ordinanza di che trattasi è valida e definitiva perché non impugnata nei termini presso le sedi opportune, la fattispecie integra in effetti un'ordinaria pretesa creditoria sulla quale il giudice adito è stato chiamato a pronunciarsi (Cass. Civ. S.S.U.U. ordinanza del 10.07.2006 n.15611).

Pertanto, tutte le censure interposte da parte opponente circa la forma dell'atto amministrativo adottato dall'Ente (vale a dire l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco di Belvedere M.mo) per determinare la propria volontà a contrarre, e circa i contenuti del titolo, non possono certamente essere trattate in tale sede, ma sarebbero dovute essere oggetto di eventuale opposizione nei termini dinanzi al giudice amministrativo.

Per quanto concerne l'eccezione di nullità del decreto per impossibilità di identificare la parte ricorrente-legale rappresentante che aveva conferito la procura alle liti, sollevata dal Comune opponente, la stessa si rivela altresì infondata.

Sul punto infatti si è pronunciata la Suprema Corte in una sentenza delle Sezioni Unite, intervenendo a dissipare i dubbi derivanti da precedenti pronunce contrastanti, stabilendo che *"l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa"* (Cass. Civ. S.S.U.U. sent. n.4819 del 7.03.2005).

Ma nel caso de quo, l'identità del legale rappresentante conferente mandato alle liti è facilmente ricavabile dagli atti allegati al fascicolo del giudizio monitorio in maniera decisamente inequivocabile, e peraltro anche nell'ordinanza contingibile ed urgente - atto amministrativo pubblico - si legge apertis verbis che il Presidente nonché legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000 è la sig.ra Carmelina Carrozzino (vedi atti di causa) la quale in suddetta qualità sottoscriveva e autenticava la fattura acclusa a corredo del fascicolo del giudizio monitorio.

Nel merito, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso in forza del titolo consistente nella fattura n.37/09 rilasciata dalla Società Cooperativa opposta.

Ciò premesso occorre rilevare che *"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti*

stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene) assurgere a prova del contratto ma costituisce al più mero indizio" (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. II, 20.05.2004 n.9593; Cass. Civ. Sez. II 28.04.2004 n.8126; Cass. Civ. Sez. II 20.09.1999 n.10160).

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III, 3.07.1998 n.6502).

Ciò premesso, nel caso che ci occupa, la fattura in sé, non sembra essere stata oggetto di contestazione, ma anche a volerla considerare alla stregua di elemento indiziario della sussistenza della prestazione e del credito, l'istruzione probatoria svolta ha comunque fornito ulteriori elementi che fanno propendere senza ombra di dubbio per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Infatti dalle testimonianze acquisite dal procedimento n.701/2010 R.G.A.C. pendente altresì presso questo Organo Giudiziario, è emerso che i testi avevano concordemente confermato che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti: "...i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti" (cfr. prova testimoniale del sig. Impicri Agatino); anche il sig. Pietro Nocito ha confermato che: "...la raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta"; inoltre era stato oscusso in qualità di teste, anche il dipendente comunale sig. Ragone Fabio il quale aveva riferito che "... sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa"; infine, anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, escusso, oltre a confermare la relazione di servizio già allegata agli atti del fascicolo monitorio, aveva confermato tutte le circostanze indicate dalla Società opposta nei propri capitoli di prova.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, avendo parte opposta fornito la prova dell'esecuzione della prestazione, e non avendo parte opponente fornito la prova di fatti modificativi od estintivi dell'altrui pretesa creditoria, questo Giudicante ritiene di dover rigettare l'opposizione e per i relativi e consequenziali effetti di dover

G
A

confermare la piena efficacia del provvedimento monitorio opposto, con conseguente condanna alle spese come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere M.mo, Dott. Alfonso Del Re, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 710/A/2010 R.G.A.C., promossa da Comune di Belvedere M.mo, in persona del Sindaco p.t. - opponente -, contro Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t., - opposta -, così decide:

rigetta la domanda attorea e per l'effetto conferma in tutto il decreto ingiuntivo n. 922/2010 emesso da questo stesso Giudicante in data 30.06.2010 e condanna parte opponente al pagamento in favore della Società Cooperativa Sociality 3000 in persona del suo l.r.p.t. della somma di €. 3.650,00 oltre interessi dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo.

Condanna inoltre l'opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, liquidandole in €. 570,00 di cui €. 265,00 per diritti ed €. 305,00 per onorari, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre alle spese già liquidate per il procedimento monitorio (€. 577,00).

Così deciso, Belvedere M.mo li 12/09/12

Il Cancelliere




IL CANCELLIERE F4
(Giuseppe NEVIGATO)



Il Giudice di Pace

Dr. Avv. Alfonso Del Re



DEPOSITATO
E AVVENUTO IN CANCELLERIA

29/09/2012



IL CANCELLIERE F4
(Giuseppe NEVIGATO)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

15/4/2013

IL CANCELLIERE F4
F40 (Giuseppe NEVIGATO)



COPIA AUTENTICA

Subscritto R. Proc. F.

15/4/2013
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE F4
Giuseppe NEVIGATO


TRIBUNALE DI PACE
SEZIONE DISTACCATATA DI BELVEDERE MARITTIMO

Relato di Notizia

Il giorno..... del mese.....
in presenza del.....
in qualità di Ufficiale Giudiziario e.....
nonché in nome dell'atto di.....
.....
.....

COTONE DI BELVEDERE MARITTIMO, in via
VIA MARCONI RE HISTORICI, 3
87024 - BELVEDERE MARITTIMO

(CS/



ORIGINALE COPIA

Studio Legale avv. Raffaele Maria Sparano

Belvedere M.mo via G. Fortunato n.86

Tel. - Fax 0985/84222

N. 91/8/2010 RGA

N. 106/2010 - DI

97/2010

N. 1618/2010 PON

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza

- OPPORTO -

TRIBUNALE DI PAOLA

29 SET 2013

Prot. N° 15010

Ricorso per decreto ingiuntivo.

La Cooperativa sociale Sociality 3000 in persona del suo Presidente p.t. con sede in Belvedere M.mo corso Europa, 60, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo presso lo studio dell' avv. RAFFAELE MARIA SPARANO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

Premesso

- Che in data 23.12.2008 il Sindaco di Belvedere M.mo rendeva Ordinanza Contingibile ed Urgente contraddistinta con il num. 287/2008 con la quale ordinava alla Cooperativa sociale Sociality 3000 "l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti differenziata Porta a Porta relativamente alla consegna ed al prelievo dei sacchetti";

che il suddetto servizio prevedeva la raccolta di carta e cartone, multimateriale (plastica, vetro, lattine), materiale organico (frazione umida dei rifiuti urbani) da utenze familiari e commerciali di Belvedere M.mo;

che il suddetto servizio doveva avvenire nelle seguenti zone: centro storico, via Pepe, zona Marina, via G. Fiorillo, S. Antonio Abate, Castromurro a decorrere dal 01.06.2008 al 31.12.2008 per un compenso di € 3.650,00 Iva compresa al 10% da

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, compresa l'esecuzione conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di rinunziare e di accettare rinunzie agli atti, transigere e quietanzare, ed eventualmente estinguere la procedura nonché di chiamare in causa eventuali terzi

L'avv. RAFFAELE MARIA SPARANO
Eleggo domicilio in Belvedere M.mo presso il suo studio sito in Belvedere M.mo, via G. Fortunato n.86

Ai sensi della legge 196/03, nel sottoscrivere il presente mandato, dichiaro, formalmente, di acconsentire al trattamento dei miei dati personali e confermo inoltre di essere stato informato, ai sensi della succitata Legge, e di avere ricevuto lettura dei diritti previsti dalla norma

Addi 20.02.09

SOCIALITY 3000
Cooperativa Sociale a r.l.
Sede Leg. Corso Europa 60
BELVEDERE M.MO (Cs)
Partita IVA: 02874400787

i sottosegretario
Raffaele Maria Sparano

DEP 29/6/2010

corrispondersi mensilmente dietro presentazione di apposita fatturazione;

che il comune di Belvedere M.mo provvedeva a versare il solo corrispettivo relativo al mese di giugno 2008 omettendo il pagamento delle successive mensilità;

che la raccolta veniva svolta dal personale posto alle dipendenze della suddetta cooperativa nelle zone indicate nella suddetta Ordinanza

Che pertanto la cooperativa Sociality 3000 accredita, per il mese di settembre 2008, la somma di € 3.650 iva compresa;

che nonostante numerosi solleciti verbali, a mezzo del Presidente p.t., il comune di Belvedere non ha inteso pagare;

che, atteso che il credito è supportato da prova scritta chiede che il presente decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo

Tanto premesso la cooperativa Sociale Sociality 3000 come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che il Giudice di pace adito, ingiunga al Comune di Belvedere M.mo in persona del sindaco p.t. di pagare immediatamente in favore del ricorrente, per la causale di cui in premessa, la complessiva cifra di euro 3.650,00 oltre interessi, spese, diritti ed onorario del presente procedimento, oltre IVA. E CPA come per legge, nonché spese successive occorrenti.

Allega: copia ordinanza, fattura ed estratto registro Iva;





Ufficio del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo

IL GIUDICE DI PACE

Letto il ricorso che precede;

Esaminati gli atti e ritenuta la propria competenza;

Ritenuto il credito certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;

Visti gli artt. 633-641-642 c.p.c.; nonchè art.63 co.1, disp.att. e trans. c.c.

INGIUNGE

Al Comune di Belvedere Marittimo in persona del Sindaco p.t. di pagare immediatamente dalla notifica del presente decreto al ricorrente, la somma di **euro 3.650,00**, per la causale di cui al ricorso oltre gli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo, nonché spese e competenze della presente procedura che si liquidano in complessive euro 537,00= di cui euro 43,00= per spese, euro 349,00= per diritti, euro 145,00= per onorario, oltre spese generali, IVA , CPA come per legge e spese successive occorrente.

Autorizza l'esecuzione provvisoria del presente decreto.

Avverte l'ingiunto che contro il presente decreto può proporre opposizione entro 40 (quaranta) giorni dalla notifica innanzi a questo Ufficio e che durante lo stesso termine gli atti rimarranno depositati in Cancelleria.

Belvedere Marittimo, li 22

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

IL GIUDICE DI PACE

D.ssa Daniela TURCO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA, oggi 22

IL CANCELLIERE C1

Mario Midaglia

PRIMA DELLA RICERCA

DATA 10 LUG. 2019

ALL'AVV. R. SPARANO



CELLIERE
Giuseppe Spataro



UFFICIO GIUDICE DI PACE
IN BELVEDERE MARITTIMO

IL GdP DI BELVEDERE MARITTIMO CON SENT. N. 696/2012
DEL 19/7/2012, DEPOSITATA 31-7-2012, HA COSÌ DECISO:

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 707/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I. opposto n. 106/10 del 22.07.10 emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.


2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese, oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo il 19.07.12


IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)



31/7/2012

BELVEDERE MARITTIMO, 31/7/2012



CANCELLIERE
M. MO
31/7/2012

Ufficio Giudice di Pace - Belvedere M.mo
E' copia conforme all'originale
IV CANCELLIERE M.MO
31/7/2012

UFFICIO GIUDIZIALE DI PAOLA
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziali che ne siano richiesti e a chiunque scetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di dare assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo. PRIMA REGISTRATA



08 AGO. 2013

IL CANCELLIERE F4
(Giuseppe NEVIGATO)

E COPIA AUTENTICA
08 AGO. 2013
IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE F4
(Giuseppe NEVIGATO)

Io Sottosegretario	le di Paola
Certifico	
in _____	_____
Mediante _____	_____
A mezzo _____	_____
	Giudiziario

Comune di Roccella Jonica, a fine del Protocollo p.t.
VIA MAGGIORIE Misioni, 1 87011 Roccella Jonica (CS)
a cura di Anna Paola de
3/24/08/2013



Saffron
Stromes
M. Lav. M. M.
of M.P.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO

SENT. N. 696/2012
CRON. N. 2176/2012
REP. N. _____
R.G. N. 707/A/2010
UD. DIS. 19/7/2012
DEP. 31-07-2012

nella persona dell'Avv. Daniela TURCO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 707 /A/2010 R.G.A.C.

Oggetto: Opposizione a D.I. 106/10 reso dal Giudice di Pace di Belvedere
Marittimo il giorno 22.07.2010

COMUNE DI BELVEDERE M.MO
Provincia di Cosenza
12 OTT 2012
19158

Tra

COMUNE di BELVEDERE MARITTIMO, in persona del Sindaco legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Massimilla, nel cui
studio in Belvedere Marittimo, Via della Repubblica, 113, elettivamente
domicilia, giusta delibera della G.M. n. 219 del 12/10/2010 e mandato steso a
margine dell'atto di citazione in opposizione.

Attore- OPPONENTE

E

COOPERATIVA SOCIALE SOCIALITY 3000, in persona del legale
rappresentante p. t., Sig.ra Carmela Carrozzino, rappresentata e difesa
dall'avv. R. SPARANO
Egidio Rogati nel cui studio in Belvedere Marittimo, via G.
Fortunato, 86, elettivamente domicilia giusto mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta

Convenuto- OPPOSTO

CONCLUSIONI

All'udienza del 19.07.2012 le parti concludevano come da verbale in
pari data, riportandosi ai propri atti e scritti difensivi-

Per il Comune di Belvedere Marittimo:

A) Preliminarmente sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. _____ RG _____, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo in persona del Giudice dr. Daniela Turco in data _____;

B) Revocare o comunque dichiarare nullo il decreto opposto per nullità della procura e della corretta indicazione di parte ricorrente:

C) Previo accertamento dell'insussistenza della forma *ad substantiam* del contratto tra il Comune e la Cooperativa Sociality 3000, revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante il difetto del requisito della liquidità ed esigibilità del credito per le ragioni illustrate e documentate come sopra;

Nel Merito

D) Accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo della Cooperativa Sociale Sociality 3000, in riferimento alle modalità di attuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani Porta a Porta.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la Cooperativa Sociale Sociality:

In via pregiudiziale: dichiarare il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione;

In via preliminare accertata la connessione soggettiva ed oggettiva dei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli RG nn dal 700 al 710 del 2010 disporre la riunione, con effetto di trasmettere i fascicoli al coordinatore per adottare i provvedimenti all'uopo più opportuni;

sempre preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti, declinare la propria competenza per valore per il superamento dei limiti fissati ex art. 7 c.p.c. essendo, in tale ipotesi, competente il tribunale di Paola, sez. distaccata di Scalea;

Nel merito, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va chiarito che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 18/06/2009, n.69.

V'è ancora da specificare che la concessa provvisoria esecuzione del decreto opposto, veniva sospesa ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la sua concessione, trattandosi di credito il cui titolo non rientra tra quelli previsti dall'art 642 comma 1, c.p.c. né poteva essere concessa in forza dell'art 642 comma 2, c.p.c..

Quanto alla richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione formulata dall'opposto, eccezione che deriverebbe dalla contestazione avanzata dall'opponente sulla forma e i contenuti del titolo di carattere amministrativo (ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo), posto a fondamento del decreto ingiuntivo, si osserva: nel caso esaminato la giurisdizione compete al giudice ordinario.

Invero, il decreto veniva emesso in forza di un documento fiscale (fattura cfr), ma non solo, pur a voler considerare la fonte che autorizzava la raccolta dei rifiuti Porta a Porta, ossia, l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco, v'è da chiarire in merito che, a seguito dell'emissione del provvedimento amministrativo e della sua definitività per omessa impugnazione nei termini

(come nel caso di specie) : *“Al giudice ordinario non compete stabilire se il potere sia stato legittimamente esercitato in sede di emissione del provvedimento amministrativo”*, perché la natura di tale atto non viene sotto alcun profilo in rilievo nella fase di riscossione del credito del privato nei confronti dell'amministrazione, così come l'eventuale credito dell'amministrazione nei confronti del privato, trattandosi, nel caso che ci occupa, di un diritto soggettivo a percepire un credito,

La fattispecie integra un'ordinaria pretesa creditoria, il giudice, in tali casi, deve valutare solo se il privato abbia diritto o meno alla somma ingiunta per l'attività svolta e specificata in fattura.

La decisione appena assunta trova il suo fondamento in Cass. Sez. Unite Civile, ordinanza del 10 luglio 2006, n. 15611.

Quanto detto giustifica anche il fatto che le numerose contestazioni formulate dall'opposto sulla forma e i contenuti dell'ordinanza contingibile e urgente (cfr. in atti) emessa dal Sindaco di Belvedere Marittimo, non possono essere trattate in questa sede ma avrebbero potuto formare oggetto di opposizione al Giudice amministrativo se formulate nei termini.

Quanto alla all'eccezione sollevata dal Comune di: *“nullità del decreto ingiuntivo per impossibilità di identificare parte ricorrente- la mancata identificazione del rappresentante legale che ha conferito procura”* si osserva:

l'eccezione è infondata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4819 del 7 marzo 2005, è intervenuta in merito per sanare i differenti orientamenti che sul punto si erano formati nelle varie pronunce della Cassazione succedutesi nel tempo,

sostenendo che l'inammissibilità dell'atto processuale al quale accede una procura alla lite di persona giuridica priva dell'esatta indicazione del soggetto conferente l'incarico difensivo, va dichiarata ogni volta che la sottoscrizione sia illeggibile, che l'identità non sia ricavabile dall'atto o dagli atti della causa.

Nel caso che ci occupa l'identità del soggetto, legale rappresentante della società che ha conferito il mandato, è desumibile dagli atti acclusi al fascicolo del monitorio in modo incontrovertibile, ed invero, nell'ordinanza contingibile e urgente -atto pubblico-, si legge a chiare lettere il nome del Presidente, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Sociality 3000, nella persona della sig.ra Carmelina Carrozzino (cfr.), la quale, peraltro, sottoscriveva e autenticava la fattura allegata all'interno del fascicolo del monitorio (cfr.)

Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata.

Il titolo in base al quale il decreto ingiuntivo veniva emesso è la fattura n. 47/08

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra negli atti giuridici a contenuto partecipativo e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde quando tale rapporto, per la sua natura o il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto ma costituisce al più un mero indizio (Cass. Civ. sez. II,

20/05/2004, n. 9593; Cass. Civ., Sez. II 28/04/2004 n. 8126; Cass. Civ. Sez. II 20/09/1999, n.10160)

Solo nel caso in cui il rapporto non fosse contestato tra le parti, a seguito della sua ricezione, come nel caso che ci occupa, la fattura potrebbe costituire valido elemento di prova, quanto alle prestazioni eseguite, specie quando il debitore abbia accettato, senza muovere alcuna contestazione, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (Cass. Civ. Sez. III /3/07/1998, n. 6502).

Dal che si può tranquillamente affermare che la fattura emessa, per non essere stata contestata, potrebbe assurgere di per sé ad elemento di prova.

In ogni caso, pur a voler considerare la fattura quale mero elemento indiziario, la domanda ha trovato comunque fondamento all'esito dell'istruttoria svolta nel presente procedimento.

Tutti i testi escussi concordemente confermavano che il servizio veniva espletato tre volte alla settimana e si effettuava mediante la raccolta Porta a Porta dei rifiuti solidi urbani, venivano raccolti : *"... i cestini pieni fuori dalle abitazioni, e rifornivo di buste per umido, plastica gli stessi abitanti"* (cfr. Testimonianza resa da Impieri Agatino).

La raccolta veniva espletata a volte a mezzo di un furgone di proprietà della cooperativa, a volte, con un automezzo comunale e, infine, anche con auto private personali di chi effettuava la raccolta (cfr. testimonianza del sig. Pietro Nocito).

Anche il dipendente del Comune di Belvedere Marittimo, sig. Ragone Fabio, escusso in qualità di teste, riferisce: *" [...] sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto periodicamente durante il turno di servizio ci recavamo nei*

luoghi preposti e vedevamo la raccolta effettuata dai dipendenti della cooperativa”.

Così anche il Comandante della Polizia Municipale di Belvedere Marittimo, sig. Palmieri Francesco, oltre a confermare la relazione di servizio già acclusa agli atti del monitoraggio, confermava tutte le circostanze indicate dall'opposto (cfr).

Non pare, dunque, ci sia altro da aggiungere, l'opposizione è infondata e va rigettata, d'altra parte, per i motivi detti, l'opponente non ha fornito la prova dei fatti impeditivi e/o estintivi dell'altrui pretesa quali prospettati nell'atto introduttivo del giudizio.

Ritiene il Giudice, di dover contenere nei minimi tariffari le spese del presente giudizio per non aggravare ulteriormente la posizione dell'Ente, spese che rispondono al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e saranno liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, definitivamente pronunciando sulla domanda n. 707/10, proposta dal Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t. contro Cooperativa Sociale Sociality 3000, in persona del suo presidente, sig.ra Carmelina Carrozzino, legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione rigettate, così dispone:

1) Rigetta l'opposizione, di conseguenza conferma in toto il D.I. opposto n. 106/10 del 22.07.10 emesso dal Giudice di Pace di Belvedere Marittimo.


2) Condanna il Comune di Belvedere Marittimo al pagamento delle spese

di lite che liquida in complessivi € 507,00, di cui € 222,00 per diritti e
spese ed € 285,00 per onorario, oltre il 12,5 % forfettario per spese,
oltre IVA e C.p.A., come per legge.

Così deciso in Belvedere Marittimo li 19.07.12

IL GIUDICE DI PACE

(Dott.ssa Daniela Turco)



31/7/2012



UFFICIO GIUDICE DI PACE
DI BELVEDERE MARITTIMO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti e quando il provvedimento è provvisoriamente esecutivo.

BELVEDERE MARITTIMO, 3/9/2012

F. Turco



E' COPIA AUTENTICA

3/9/2012



TRIBUNALE DI ...
SEZIONE ...
SCALFA

Il giorno ...
in presenza del ...
Ufficiale Giudiziario ...
Copia dell'atto di ...

CORONA DI BELUSCHES H. 10, in favore del ...
p.t, UA MAGGIOR ...
(cs)

Notifica ...
Servizio ...
Settore ...
- 4 OTT 2012

9